

STATUTO

Confservizi Cispel Toscana

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione Regionale Toscana delle Imprese di gestione dei servizi pubblici locali.
2. L'Associazione Regionale è denominata **Confservizi Cispel Toscana** ed è legalmente riconosciuta con Decreto della Regione Toscana.
3. L'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** ha sede in Firenze, in via Paisiello, 8.
4. L'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.
5. L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 2 - RAPPRESENTANZA

1. **Confservizi Cispel Toscana** rappresenta in via esclusiva, a livello regionale, le Imprese di gestione dei servizi pubblici locali associate.
2. Per meglio esercitare tale ruolo **Confservizi Cispel Toscana** potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, diretti alla ripartizione delle competenze, al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed armonico di rappresentanza.
3. **Confservizi Cispel Toscana** potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza degli associati.
4. **Confservizi Cispel Toscana** può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi degli associati.

Articolo 3 - COMPITI

1. Nell'esercizio del suo ruolo di rappresentanza **Confservizi Cispel Toscana** svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta, anche in giudizio, e tutela gli interessi degli associati nei confronti dell'Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;
 - b) promuove ed attua le intese ed il coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze regionali attraverso gli strumenti e le procedure più opportuni ed efficaci con soggetti del mondo economico e sociale;
 - c) studia e propone la soluzione dei problemi inerenti i servizi pubblici locali nella dimensione regionale ed assume ogni idonea iniziativa al riguardo;
 - d) promuove, d'intesa con gli associati, occasioni di sviluppo e le iniziative comuni ai diversi settori, a livello regionale, nazionale e internazionale e promuove e

partecipa ad attività di cooperazione internazionale;

e) formula proposte alle Confederazioni nazionali e alle Federazioni nazionali di settore di cui all'art. 2, su ogni altro problema inerente i servizi pubblici locali;

f) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in Commissioni, Comitati, Enti ed Organi in ambito regionale e locale;

g) assiste gli associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'attività delle imprese e, in particolare, nella stipulazione di contratti od accordi non demandati espressamente all'Associazione regionale, incluso lo svolgimento di gare di acquisto collettivo in qualità di centrale di acquisto;

h) svolge opera di servizio, ricerca e supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico-scientifico, economico-finanziario agli associati partecipando allo scopo anche a società e/o stipulando contratti e convenzioni;

i) svolge opera di consulenza e si propone quale ufficio studi delle problematiche di interesse degli associati;

l) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di interesse degli associati;

n) svolge attività commerciali in via non prevalente;

L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il perseguimento dei fini sociali.

Articolo 4 - IMPRESE ASSOCIATE

1. All'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** possono aderire le Imprese ed i soggetti pubblici e privati che gestiscono i servizi pubblici locali in Toscana o svolgono attività connesse con questo settore.

2. Nel caso di "Gruppi industriali" è consentita sia l'adesione della sola azienda capogruppo, che delle singole aziende facenti parte del Gruppo.

In caso di adesione di gruppo l'associato comunica all'Associazione l'elenco delle società partecipate o controllate

3. La delibera di ammissione degli associati in **Confservizi Cispel Toscana** è di competenza del Consiglio Direttivo, con ratifica alla Assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta di ammissione se il richiedente risponde ai requisiti definiti al comma 1 del presente articolo.

4. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo comma 5, il versamento di un contributo associativo determinato annualmente dalla Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può altresì stabilire una quota di ammissione per i soggetti di nuova adesione.

5. L'adesione all'Associazione **Confservizi Cispel Toscana**

comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) la corresponsione del contributo annuo, di cui al comma 4, determinato dalla Assemblea;
- c) l'eventuale corresponsione di una quota di ammissione per le Imprese di nuova adesione.
- d) l'osservanza del codice etico di cui all'art. 34) del presente statuto.

Articolo 5 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato cessa:

- a) per dimissioni. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di sei mesi;
- b) per recesso. Il recesso è consentito agli associati che dissentano dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di **Confservizi Cispel Toscana**. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;
- c) per decadenza. La decadenza consegue allo scioglimento dell'associato;
- d) per esclusione. La mancata osservanza degli obblighi statutari o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione.

2. La cessazione dalla qualità di associato è deliberata dalla Assemblea e non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

Articolo 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI

1. Gli associati di **Confservizi Cispel Toscana** hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio svolte dall'Associazione.

2. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, ed a vedere attestata la loro appartenenza all'Associazione.

Articolo 7 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività dell'Associazione. Tale contributo è determinato dall'Assemblea. Il contributo annuale è versato dagli associati entro il 30 giugno di ogni anno.

2. In caso di adesione durante il corso dell'anno, il contributo è calcolato proporzionalmente ai mesi o frazione di effettiva adesione.

3. Agli associati che non sono in regola con il versamento dei contributi non sono attribuiti i voti in Assemblea, né

il diritto a far parte del Consiglio Direttivo. La constatazione dell'inadempienza avviene a cura del Consiglio Direttivo, di norma nella riunione che precede l'Assemblea.

4. La Associazione può svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati.

Articolo 8 - SANZIONI

1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, comminate dall'Assemblea:

- a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;
- d) esclusione.

2. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo valutata la gravità degli inadempimenti.

Per l'esclusione, l'Assemblea si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti.

Articolo 9 - ELENCAZIONE DEGLI ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori contabili.

2. Gli organi della Associazione durano in carica 4 anni e scadono con l'Assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo.

Articolo 10 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti di tutti gli associati.

2. I membri dell'Assemblea possono delegare i poteri da esercitarsi in sede assembleare.

3. Ad ogni associato, sulla base della quota associativa versata a **Confservizi Cispel Toscana**, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella :

- da 0 a 1000 Euro: 2 voti
- da 1001 a 2500 Euro: 4 voti
- da 2501 a 5000 Euro: 8 voti
- da 5001 a 7000 Euro: 15 voti
- da 7001 a 10.000 Euro: 20 voti
- da 10.001 a 15.000 Euro: 30 voti
- oltre 15.001 Euro: 40 voti

4. All'Assemblea partecipano anche il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competano loro quali rappresentanti di associati.

Articolo 11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione delle quote associative, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, per la ratifica delle sostituzioni del Consiglio Direttivo, per la ammissione o esclusione dei nuovi associati, e, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne facciano richiesta tanti associati che dispongano complessivamente di almeno un decimo del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.
2. I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi previsti durante l'esercizio in corso.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti agli associati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.
2. In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.
3. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli associati.

Articolo 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano del 25 % dei voti spettanti a tutti gli associati.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede di norma mediante scrutinio segreto. La nomina di persone potrà avvenire a scrutinio palese, se richiesto da almeno il 20 % dei voti assembleari e approvato dalla maggioranza dell'Assemblea.
3. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano i successivi articoli 31 e 32 dello Statuto.

Articolo 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o dalla persona designata dal Consiglio Direttivo o dalla stessa Assemblea.
2. All'inizio della riunione, il Presidente dell'Assemblea chiama uno dei rappresentanti degli associati, il Direttore

o un notaio a fungere da segretario e designa altri due rappresentanti quali scrutatori.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, che, entro 30 giorni sarà inviato in copia agli associati.

4. La nomina del Presidente dell'Associazione avviene per mezzo di candidatura presentata all'Assemblea da almeno il 20% dei voti assembleari.

5. Le candidature per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo sono proposte all'Assemblea da un insieme di proponenti che compongano almeno il 10% dei voti assembleari.

Articolo 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di competenza dell'Assemblea:

a) la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente della Associazione;

b) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;

c) la approvazione dei contributi associativi sulle eventuali quote di ammissione;

d) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale;

e) la ratifica delle sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo in caso di decadenza o dimissioni di suoi membri;

f) l'elezione dei Revisori contabili;

g) le modificazioni dello statuto;

h) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

i) l'approvazione del Regolamento sui compensi e i rimborsi ai membri degli organi della associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;

l)l'approvazione del Codice Etico.

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore a 30, escluso il Presidente e compresi i Coordinatori di settore di cui all'art. 23, comma 5. L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo tenendo conto dei criteri di rappresentanza territoriale, di settore e di dimensione delle associate e delle nomine dei Coordinatori di settore di cui all'art. 23, comma 5, nonché di parità di genere.

2. I Coordinatori di settore di cui all'art. 23, comma 6, sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

3. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza dei presenti il Vice Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati permanenti i membri degli organi direttivi delle Federazioni nazionali e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, può

estendere l'invito a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, ad altre persone.

5. Il Consiglio è convocato con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

6. Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano con il sistema della video o audio tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato.

Articolo 17 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio dura in carica quattro anni. E' condizione indispensabile di appartenenza al Consiglio essere Presidenti o Legali rappresentanti di uno degli associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del presente statuto.

2. Nel caso in cui alcuni dei suoi membri decadano a causa della loro cessazione dal rapporto di rappresentanza organica con l' associato, il Consiglio provvederà a sostituirlo con il Legale rappresentante del medesimo soggetto giuridico, che resterà in carica lo stesso periodo di quello decaduto. La sostituzione verrà ratificata dalla prima Assemblea.

3. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Articolo 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidente o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto di voto, senza tener conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di

parità prevale il voto di chi presiede.

3. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

4. Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio stesso anche fuori del proprio seno.

5. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Articolo 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:

a) può nominare fra i propri componenti con diritto di voto e su proposta del Presidente fino a due Vice Presidenti;

b) può nominare fra i propri componenti, i "delegati territoriali", di cui all'art. 22 con il compito di coordinare le attività istituzionali a livello provinciale o di area e può nominare il comitato esecutivo;

c) dà esecuzione, per quanto gli compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;

d) procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo decaduti, con ratifica alla prima Assemblea;

e) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone, Aziende ed Enti particolarmente competenti nelle singole materie;

f) dispone quant'altro ritenga utile e necessario al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Assemblea;

g) fissa le modalità per la gestione economico/finanziaria nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;

h) delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;

i) convoca l'Assemblea;

l) predispone la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea;

m) predispone il Regolamento dei rimborsi spese, le indennità di carica e/o la corresponsione di gettoni di presenza, ai componenti degli Organi dell'Associazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea; predispone la proposta di Codice Etico e dei suoi aggiornamenti come previsto all'art. 34 del presente statuto;

n) riceve, valuta e delibera sulle istanze presentate dai Coordinamenti di settore;

o) propone all'Assemblea la costituzione di nuovi Coordinamenti di settore;

p) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese associate;

- q) nomina il Direttore dell'Associazione;
- r) istituisce un Comitato Tecnico Scientifico e nomina il suo Presidente;
- s) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa, da convocarsi entro 30 giorni dalla deliberazione;
- t) approva le richieste di adesione di nuovi associati, con ratifica alla prima Assemblea, verificando la sola esistenza del rispetto dei requisiti statutari.

Articolo 20 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede e dai Coordinatori di settore di cui all'art 23, comma 5.
2. Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. Il Comitato esecutivo dà esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e predispone i documenti relativi alle decisioni del Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Comitato Esecutivo anche fuori del proprio seno.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola una volta al mese.

Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Consiglio Direttivo.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Articolo 21 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) prende i provvedimenti occorrenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;
 - d) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo riferire alla sua prima riunione ed ottenere ratifica del suo operato.
4. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 22 - DELEGATI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Direttivo può nominare i Delegati Territoriali fra i propri membri, incaricati di curare a

livello provinciale o di area, i rapporti istituzionali con le Province, le Camere di Commercio e gli altri organismi di livello inferiore a quello regionale.

2. Il numero dei Delegati è definito dal Consiglio Direttivo fra un numero minimo di tre e un numero massimo pari al numero delle province toscane.

3. Per la propria attività i Delegati Territoriali si avvalgono della collaborazione degli uffici di **Confservizi Cispel Toscana**, la quale può stabilire accordi con una o più imprese associate operanti in quel territorio.

Articolo 23 - COORDINAMENTI DI SETTORE

1. I Coordinamenti di settore sono istituiti per affrontare le problematiche specifiche dei diversi settori produttivi e sono composti da tutti gli associati che vi operano.

2. Ciascun Coordinamento dovrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni Nazionali di settore.

3. I Coordinamenti sono istituiti dal Consiglio Direttivo e possono dotarsi di specifico regolamento. Possono presentare progetti con connesso budget funzionale alla loro realizzazione.

4. Ciascun Coordinamento nomina un proprio Coordinatore fra i Presidenti delle associate. Per i soli settori farmacie, edilizia residenziale pubblica, servizi alla persona, aziende sanitarie ed ospedaliere e cultura, il Coordinatore può essere nominato fra altre figure di direzione delle associate.

Il Coordinatore dura in carica 4 anni. In caso di decadenza o dimissioni del coordinatore, questo viene sostituito dal Coordinamento e resterà in carica per lo stesso periodo di quello decaduto o dimessosi.

5. I Coordinatori dei settori energia, servizio idrico, ambiente, trasporto pubblico locale, parcheggi, farmacie, edilizia residenziale pubblica, servizi alla persona, aziende sanitarie ed ospedaliere e cultura, sono di diritto parte del Consiglio Direttivo.

6. I Coordinatori degli altri settori sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Articolo 24 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo può istituire, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico, composto da personalità del mondo dell'Università e della ricerca, esperte nel campo dei servizi di pubblica utilità e in rappresentanza delle diverse discipline.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni.

Articolo 25 - DIRETTORE

1. Il Direttore coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle

attività dell'Associazione. E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende alla sua attività amministrativa e finanziaria.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

Articolo 26 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nella sua prima riunione il Collegio nomina il Presidente tra i propri componenti.

2. Almeno due dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

3. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

4. I Revisori contabili assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5. I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Articolo 27 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** è costituito:

- a) dalle eventuali quote di ammissione degli associate;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 28 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Associazione regionale **Confservizi Cispel Toscana** si dota di sistemi di contabilità analitica idonei alla separazione contabile fra attività commerciale e istituzionale.

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati;
- b) contributi straordinari degli Associati.

2. Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti degli associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse da Confservizi Cispel Toscana sono a carico delle associate di provenienza.

Articolo 29 - BILANCIO PREVENTIVO

1. Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo che è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo dall'Assemblea, congiuntamente alla approvazione delle quote associative per l'anno successivo.

Articolo 30 - BILANCIO CONSUNTIVO

1. Per ciascun anno solare è compilato il rendiconto economico e finanziario in forma di bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale e conto economico. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e a quella del Collegio dei Revisori contabili.

2. Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 31 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione **Confservizi Cispel Toscana**, deliberate dall'Assemblea, sono immediatamente esecutive. Per la validità di tali delibere occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli associati.

2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli associati entro quindici giorni dalla data di assunzione della delibera.

3. Gli associati che abbiano votato in dissenso dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art.5, comma 1 lettera b) del presente Statuto.

Articolo 32 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati.

2. Le eventuali attività che residuino al termine della liquidazione sono devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33 - RINVIO

1. In ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni.

Articolo 34 - CODICE ETICO

L'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** si dota di un Codice Etico approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che potrà essere aggiornato e modificato con delibera assembleare. Gli organi dirigenti della Associazione e le associate rispettano le indicazioni del Codice Etico.